

Roma, 10 Settembre 2019

FIS19227

SM

Oggetto: Indici sintetici di affidabilità fiscale. Ulteriori chiarimenti dell'agenzia delle Entrate.

Con la circolare n. 20 del 9 Settembre u.s., l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul tema degli Indici sintetici di affidabilità fiscale - periodo d'imposta 2018 -, in risposta a dei quesiti formulati dalle associazioni di categoria.

Tra i chiarimenti offerti, segnaliamo i seguenti:

- Punteggi. Quelli che vanno dal 6 a 7,99 non comportano, di per sé, l'attivazione di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- Cooperative a mutualità prevalente. In caso di risultato negativo, nelle note aggiuntive è possibile specificare che il perseguimento della mutualità può aver inciso negativamente sulle dinamiche imprenditoriali, condizionando negativamente il risultato degli Isa;
- Affitto d'azienda. Il contribuente è escluso dagli ISA per tutta la durata del contratto;
- Apporto di lavoro di figure non dipendenti. Quando i singoli soci amministratori apportino una quota limitata di lavoro all'interno dell'impresa, il contribuente può far presente tale situazione nell'apposito "Campo annotazioni";
- Modifiche al precompilato. Il contribuente, qualora emergano criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, dopo aver effettuato la verifica dei dati precalcolati può modificarli e calcolare nuovamente il proprio ISA. Non tutte le variabili sono modificabili (ad esempio, non lo sono i coefficienti individuali per la stima dei ricavi/compensi); pertanto, anche in questi casi il contribuente che rilevi disallineamenti potrà fornire elementi esplicativi nelle "note aggiuntive".
- Regime premiale:
 - L'esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti d'imposta entro il limite di 20.000 € (imposte dirette, Irap) e 50.000 € (Iva), previsto per il punteggio almeno pari ad 8, fa sì che questi crediti siano utilizzabili sin dal giorno successivo alla chiusura del periodo di imposta in cui sono maturati, senza dover attendere la presentazione del modello ISA; ciò a condizione che il contribuente abbia preventivamente calcolato il suo punteggio di affidabilità, e che i crediti compensati siano quelli effettivamente spettanti sulla base delle dichiarazioni prodotte in seguito.
 - il riconoscimento dei benefici premiali legati all'attribuzione di un punteggio di affidabilità (dall'8 fino al 10), è vincolato alla correttezza e alla completezza dei dati forniti dal contribuente al momento della presentazione della dichiarazione nei termini ordinari. In presenza di dati incompleti o inesatti, il godimento del beneficio ottenuto non può ritenersi legittimo.
- Indicazione di ulteriori componenti positivi. In presenza di esito che mostri la possibilità di dichiarare ulteriori componenti positivi per ottenere un punteggio pari a 10, è possibile indicare anche importi minori.

Cordiali saluti.